



Bruxelles, 16 dicembre 2020
(OR. en)

14032/20

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0332(COD)**

**CODEC 1340
ENV 806
SAN 474
CONSOM 217
PE 98**

NOTA INFORMATIVA

Origine: Segretariato generale del Consiglio
Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: **ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN SEGUITO ALLA SECONDA
LETTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO**
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO concernente la qualità delle acque destinate al consumo
umano (rifusione)
- Risultati della seconda lettura del Parlamento europeo
(Bruxelles, 14-18 dicembre 2020)

I. VOTAZIONE

Il 15 dicembre 2020 il presidente del Parlamento europeo ha dichiarato approvata la posizione del Consiglio¹ in prima lettura senza emendamenti.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo è allegato alla presente nota.

¹ Doc. 6230/3/20 REV 3.

II. ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN SEGUITO ALLA SECONDA LETTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Poiché il Parlamento europeo ha approvato la posizione del Consiglio in prima lettura senza emendamenti, l'atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio in prima lettura, a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera a), del TFUE.

A seguito della firma da parte del presidente del Parlamento europeo, del presidente del Consiglio e dei segretari generali delle due istituzioni, l'atto in questione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea.

P9_TA-PROV(2020)0344

Qualità delle acque destinate al consumo umano *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2020 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06230/3/2020 – C9-0354/2020),
 - visti i pareri motivati inviati dalla Camera dei deputati ceca, dal Parlamento irlandese, dal Consiglio federale austriaco e dalla Camera dei comuni del Regno Unito, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 luglio 2018¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 16 maggio 2018²,
 - vista la sua posizione in prima lettura³ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0753),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0241/2020),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 3. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

¹ GU C 367 del 10.10.2018, pag. 107.

² GU C 361 del 5.10.2018, pag. 46.

³ Testi approvati, P8_TA(2019)0320.

4. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
5. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

**DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SUGLI ATTI DELEGATI NELLA
DIRETTIVA CONCERNENTE L'ACQUA POTABILE**

La Commissione deplora la decisione dei colegislatori di limitare all'allegato III il suo potere di modificare gli allegati della direttiva riveduta sull'acqua potabile, mentre la Commissione stessa, nella sua proposta originaria, avesse chiesto che le fosse conferito il potere di modificare gli allegati da I a IV¹.

La Commissione deplora segnatamente il fatto che i colegislatori non abbiano convenuto di conferirle il potere di modificare l'allegato II, particolarmente necessario considerata l'esigenza di adeguare al progresso scientifico e tecnico le prescrizioni in materia di controlli di cui all'allegato II.

**DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA PROCEDURA DI ADOZIONE
DEGLI ATTI DI ESECUZIONE**

La Commissione ribadisce che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011² invocare l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), in assenza di un'adeguata giustificazione. Il ricorso a tale disposizione deve rispondere a una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione *può* adottare un progetto di atto di esecuzione quando non viene espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita all'articolo 5, paragrafo 4, non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in modo restrittivo e il ricorso alla disposizione in questione deve pertanto essere giustificato.

¹ COM(2017)0753.

² GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.